



Decreto Dirigenziale n. 74 del 08/05/2017

Direzione Generale 7 - Direzione Generale per la mobilità

U.O.D. 5 - UOD Trasporto marittimo e demanio portuale e aeroportuale

Oggetto dell'Atto:

**L.R. N. 3-2002. ADEGUAMENTI TARIFFARI PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE MARITTIMO**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. nell'ambito delle azioni tese all'efficientamento del sistema pubblico locale assume particolare rilievo l'aspetto relativo alla politica tariffaria, sia sotto il profilo del conseguimento degli obiettivi di incremento ricavi/costi posti dalla legge nazionale, sia sotto l'aspetto della accessibilità e non discriminazione dei servizi;
- b. in particolare, gli interventi in materia di politica tariffaria devono mirare al conseguimento degli obiettivi posti dal DPCM 11 marzo 2013, emanato ai sensi dell'art. 16 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- c. in detto contesto normativo, l'art. 7 della legge regionale n. 3 del 28 marzo 2002 attribuisce alla Regione il compito di determinare i criteri che regolano il sistema tariffario del trasporto pubblico regionale e locale, di definire la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione, nonché le diverse tipologie di titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari, di individuare le azioni di promozione del trasporto pubblico nonché le condizioni e le modalità con cui assegnare risorse finanziarie per concorrere al finanziamento delle agevolazioni tariffarie per categorie sociali deboli;
- d. il comma 1 bis del citato art. 7 demanda, altresì, alla struttura amministrativa competente in materia di mobilità della Giunta regionale, sulla base dei criteri e della politica tariffaria regionale, l'adozione degli adeguamenti tariffari necessari per tener conto degli equilibri contrattuali, di specifiche esigenze territoriali e degli adeguamenti inflattivi, con il supporto di ACaMIR e sentito il Comitato di indirizzo e monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 90, della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

PREMESSO altresì che

- a. in attuazione dei compiti di cui ai punti che precedono, con Delibere n. 183 del 29 aprile 2011 e n. 67 del 7 marzo 2013, la Giunta regionale ha provveduto all'approvazione dei piani tariffari dei servizi marittimi di interesse regionale;
- b. con DGR n. 442 del 2 agosto 2016 sono state approvate le Linee di regolazione dell'organizzazione del trasporto pubblico locale marittimo, confermando in maniera chiara ed oggettiva la missione regionale di politica trasportistica;
- c. in conformità a quanto previsto dalle suddette Linee di regolazione, in esito ad apposito avviso pubblicato in data 5 agosto 2016 sul sito istituzionale della Regione Campania, gli armatori del mercato di riferimento hanno confermato, per un biennio, in regime di libero mercato, la propria determinazione a continuare ad esercitare i servizi marittimi già eserciti, aderendo alle citate linee, che, in particolare, al punto 2. B prevedono che: "Nell'espletamento dei servizi erogati dalle Società di navigazione dovrà essere assicurato il rispetto della politica tariffaria regionale ai sensi dell'art. 7) della Legge regionale n.3/2002, all'attualità disciplinata dai piani tariffari di cui alle delibere di Giunta regionale n. 183 del 29 aprile 2011 e ss.mm.ii. e n. 67 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii."

PREMESSO infine che

- a. a seguito della conclusione della procedura di privatizzazione della Caremar S.p.A., in data 16 luglio 2015 è stato sottoscritto il contratto di vendita tra la Regione Campania e l'aggiudicatario Rep. n. 32409, nonché il contratto di servizio Rep. n. 32415, di durata novennale;
- b. ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera e) del contratto di servizio la società Caremar "si obbliga a rispettare le tariffe all'utenza indicate nelle delibere di Giunta regionale n. 183 del 29 aprile 2011 e n. 67 del 7 marzo 2013, di cui agli Allegati B e C";
- c. ai sensi dell'art. 12 del citato contratto, è ribadita, altresì, la potestà tariffaria e di programmazione dell'Amministrazione regionale, facendo salvo, in ogni caso, l'equilibrio economico finanziario del contratto di servizio.

DATO ATTO che

- a. la società Caremar S.p.A., esercente i servizi di TPL minimi, ha richiesto un adeguamento delle tariffe non solo al tasso d'inflazione programmato, così come espressamente previsto dall'art 13, comma 4 del contratto di servizio, ma anche alla luce del nuovo regime fiscale introdotto dall'art. 1, commi 33-35,

- della Legge di bilancio n. 232/2016, che prevede con decorrenza dal 1° gennaio 2017 l'assoggettamento ad Iva del 5% dei servizi di trasporto urbano marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;
- b. che la suddetta richiesta è stato oggetto di un apposito comitato tecnico, previsto dall'art. 21 del citato contratto, nell'ambito del quale è stato autorizzato l'adeguamento tariffario al tasso d'inflazione programmato, rinviando, altresì, ad una valutazione complessiva gli adeguamenti dei piani tariffari previsti ed allegati alle DGR 183/2011 e n. 67/2013, derivanti dalla nuova normativa fiscale, al fine di garantire il pieno rispetto dei criteri e della politica tariffaria della Regione, nonché l'integrazione e uniformità fra i diversi sistemi e modi di trasporto.

CONSIDERATO che

- a. le richieste degli adeguamenti tariffari, scaturenti dal nuovo provvedimento normativo in materia di Iva sopracitato sono state oggetto di una valutazione tecnica dell'ACaMIR contenuta nel documento "Adeguamento tariffario", illustrato, esaminato e discusso in sede di Comitato di indirizzo e monitoraggio dei servizi TPL nella seduta del 3 aprile 2017 ed in detta sede approvato, ai sensi dell'art. 7 comma 1 bis della L.r. n. 3/2002;
- b. l'ACaMIR, in conformità a quanto deciso in sede di Comitato ha redatto il documento tecnico "Adeguamento tariffario – Integrazione", acquisito al protocollo regionale n.0309783 del 02.05.2017 e contenente l'adeguamento dei piani tariffari passeggeri dei servizi di TPL marittimo allegati alla DGR 183/2011 e DGR n.67/2013.

RITENUTO

- a. di dover procedere, in esecuzione del dettato normativo di cui all'art. 7 comma 1 bis della L.r. n. 3/2002, alla adozione degli adeguamenti tariffari necessari (Allegato 1) per tener conto degli equilibri contrattuali, di specifiche esigenze territoriali e degli adeguamenti inflattivi come proposti da ACaMIR, sentito il Comitato di indirizzo e monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 90, della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5, riportati nei documenti "Adeguamento tariffario" e "Adeguamento tariffario – Integrazione" allegati al presente decreto (Allegati 2 e 3), di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- b. di dover stabilire che gli adeguamenti tariffari entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto.

VISTI

- a. la legge regionale n. 3 del 28 marzo 2002;
- b. la legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013;
- c. la DGR n. 183 del 29 aprile 2011;
- d. la DGR n. 67 del 7 marzo 2013;
- e. la DGR n. 442 del 2 agosto 2016.

Alla stregua dell'istruttoria condotta dalla Unità Operativa Dirigenziale "Trasporto marittimo e Demanio marittimo portuale", nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente della medesima UOD mediante la sottoscrizione del presente decreto

DECRETA

sulla scorta dei motivi espressi in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportati e riscritti:

1. di adottare, in esecuzione del dettato normativo di cui all'art. 7 comma 1 bis della L.R. n. 3/2002, gli adeguamenti tariffari di cui all'Allegato 1;
2. di stabilire che gli adeguamenti tariffari entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente, ad ACaMIR, alla società Caremar spa, alle Compagnie di Navigazione e al BURC per la pubblicazione.

CARANNANTE

